



CONTRATTO

(Art. 43, comma 1, D.P.R. 207/2010)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA

REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione

Basilicata, ex art. 2 comma 240 della L. 191 del 23 dicembre 2009,

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Repertorio N. **162** del **31 FEB. 2015**

- SCRITTURA PRIVATA -

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A

VALLE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NOVA SIRI (MT)

CODICE INTERVENTO: MT045A/10

PREMESSO CHE

- l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 14.12.2010 tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione

Basilicata inseriva, nell'allegato 1 - elenco A, L'INTERVENTO DI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A VALLE DEL CENTRO

STORICO DEL COMUNE DI NOVA SIRI (MT), finanziando l'importo di €.

500.000,00;

- in data 22/10/2014 è stato redatto il progetto esecutivo, dei lavori relativi



[Firma manoscritta]

alla presente scrittura privata, approvato con Decreto Commissariale n. 293

del 22/10/2014, per l'importo complessivo di €. 500.000,00 così distinto:

€ 204.648,37 importo dei lavori soggetto a ribasso;

€ 94.533,96 importo manodopera non soggetto a ribasso;

€ 6.133,44 importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

€ 194.684,23 a disposizione dell'Amministrazione;

- con Decreto Commissariale n. 293 in data 22/10/2014 è stata approvata

l'indizione di una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di

un bando di gara per affidamento dell'"INTERVENTO DI MITIGAZIONE

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A VALLE DEL CENTRO STORICO DEL

COMUNE DI NOVA SIRI (MT);

- il giorno 13/11/2014 ha avuto luogo, presso la sede della Stazione

Appaltante, la seduta pubblica di gara, mediante procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento in appalto

dell'intervento suddetto che si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria a

favore dell'offerta del prezzo più basso, individuata in quella proposta da

SJLES srl – P. I. 00154560775 – con sede in Policoro (MT) via Salerno

111/B, che ha offerto un ribasso del 24,350% corrispondente all'importo

netto di € 154.860,49;

- l'Aggiudicatario ha altresì comprovato il possesso dei requisiti oggettivi e

soggettivi previsti dalle norme vigenti;

- con decreto Commissariale n. 388 in data 18/12/2014 è stata dichiarata

aggiudicataria definitiva l'impresa SJLES srl;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di febbraio nella sede



dell'Ufficio del Commissario sito in Matera Via A.M. di Francia , n.40;

TRA

Ing. Pietro Perrone, nato a Laterza (TA) il 22 febbraio 1954, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, delegato alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 , di seguito denominato Stazione Appaltante;

e

Sig. Giovanni Bitonte, nato a Colobraro il 02/06/1950, residente a Policoro alla via Pitagora n. 37, C.F. BTNGNN50H02C888F, nella qualità di Amm.re Unico Leg. Rappresentante Direttore Tecnico e Socio di Maggioranza dell'impresa SJLES srl – P. I. 00154560775 – con sede in Policoro (MT) alla via Salerno 111/B, aggiudicataria dei lavori in oggetto, di seguito denominato Appaltatore; così come costituiti, nel confermare la precedente narrativa che dichiarano essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

La Stazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore che, avendo sottoscritto il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A VALLE DEL CENTRO



STORICO DEL COMUNE DI NOVA SIRI (MT)", sulla base del progetto richiamato in premessa e dell'estendimento offerto in sede di gara.

L'Appaltatore s'impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oltre che per tutti gli oneri indicati nel successivo Art. 19 e di quelli per la sicurezza, al netto di IVA, è pari a € **255.483,89** (diconsi euro duecentocinquantacinquemilaquattrocentottantatre/89) di cui:

- € **154.816,49** (euro duecentoquarantanovemilatrecentocinquanta/45) per l'esecuzione dei lavori "a corpo" al netto del ribasso d'asta offerto del 24.35%;
- € **94.533,96** per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta;
- € **6.133,44** (euro duemiladuecentoventuno/30) per l'oneri relativi alla attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, per cui il suddetto importo contrattuale non può subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, obbligandosi legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del progetto definitivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 3 Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, il



sopralluogo per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione

globale dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010;

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;

c) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

d) di essere perfettamente edotto del tempo stabilito per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle condizioni climatiche della zona;

e) di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo dei servizi di progettazione, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sulla progettazione esecutiva e sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;

f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nell'invito alla gara, nel contratto, nel Capitolato speciale e nella

documentazione progettuale;

h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006;

i) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

j) di aver determinato l'offerta avendo valutato i costi del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione appaltante:

- gli elaborati del progetto richiamato in premessa,
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006,

- il cronoprogramma,

- le polizze di garanzia,

- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Fanno parte del contratto d'appalto e sono materialmente allegati al presente contratto:

- il capitolato speciale (Allegato A)



- l'elenco prezzi unitari (Allegato B).

L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare tutti i documenti sopra elencati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- Codice Civile
- D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
- D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
- normativa antimafia;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/2006 (codice ambiente);
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;



- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Disciplinare di gara - Capitolato Speciale

d'Appalto - Capitolato generale di appalto - Elenco Prezzi - Elaborati del progetto esecutivo. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 6 Lavori in economia

L'Amministrazione ha facoltà di fare eseguire "in economia" direttamente dall'Appaltatore mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. 207/2010 e art. 5, comma 2, Capitolato Generale.



Art. 7 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.



La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola

d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni degli artt. 132, 133, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi indicati nell'elenco dei prezzi unitari del progetto richiamato in premessa al netto del ribasso offerto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta previsto il prezzo, si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 9 alla formazione di nuovi prezzi.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Invariabilità del corrispettivo e dei prezzi - Elenco prezzi

L'importo contrattuale convenuto è invariabile e comprende l'esecuzione di tutte le opere oggetto di appalto, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Il prezzo globale posto a base dell'offerta comprende tutto quanto previsto all'art. 32, D.P.R. 207/2010 nell'ambito del quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

1) *materiali*: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

2) *operai e mezzi d'opera*: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

3) *lavori*: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. Il prezzo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendo accettato dall'Appaltatore ed è comprensivo di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

4) *noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

In particolare si precisa che nel prezzo globale è compreso anche il costo

che l'appaltatore deve sostenere per il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (non interessati e non sottoposti a ribasso d'asta).

Il prezzo "a corpo" offerto che ha tenuto esplicitamente conto della non riducibilità degli oneri di cui al comma precedente, e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, s'intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi volontà.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto, anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Art. 9 Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione del nuovo prezzo sulla base dei criteri di cui all'art. 163, D.P.R. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 Capitolato Generale, dove per prezzario della Stazione appaltante si intende il prezzario OO.PP. Ufficiale della regione Basilicata Edizione 2013. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale

concordamento dei nuovi prezzi elementari espresso ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, si procederà alla individuazione del nuovo corrispettivo "a corpo" e la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti sulla base delle categorie di lavorazioni e delle relative incidenze percentuali sul nuovo corrispettivo pattuito, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, l'Appaltatore SJLES srl – P. I. 00154560775, ha costituito, in base all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, il deposito cauzionale mediante garanzia fidejussoria rilasciata, a favore del Commissario Straordinario Delegato - D.P.C.M. 21 gennaio 2011, dalla UNIPOLSAI Assicurazioni SpA – agenzia di Policoro/1490, n° 103431413 in data 09/01/2015, fino alla concorrenza di € 36.713,05 (euro trentaseimilasettecentotredici/05), corrispondente al 28,75% dell'importo contrattuale avente validità fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque non oltre i 12 mesi dalla data di ultimazione.

La garanzia deve essere integrata in caso vengano disposte varianti in aumento e ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata

per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio salvo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Si da atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Commissario Straordinario Delegato)".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, fatto salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni

credito.

Art. 11 Coperture assicurative lavori

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari: 255.483,89. Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le

schede tipo di cui al D.M. 123/2004.

In particolare si sottolinea l'importanza della previsione ex artt. 17 e 27 D.M. cit., in merito allo scoperto e/o franchigia.


L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono comunque sempre a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 12 Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi

L'appalto non è soggetto a polizze decennali, atteso che l'importo è inferiore a quanto stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici.


Art. 13 Termini per l'inizio, esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dell'articolo 154, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010.



Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data indicata nel Verbale di consegna dei lavori, come indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.



L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 14 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 14 Programma di esecuzione dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

L'appaltatore pertanto, prima di dar corso all'esecuzione dei lavori, deve presentare un programma di esecuzione delle varie fasi di lavorazioni da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Art. 15 Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora avverse condizioni climatologiche, cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il direttore dei lavori dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

L'Appaltatore, nel caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le disposizioni al Direttore dei Lavori.

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale e comunque mesi sei. Qualora la sospensione avesse maggiore durata l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento; in tal caso l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Oltre ai casi innanzi citati può essere disposta, per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei lavori; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili ai sensi dell'art. 158, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'Art. 19 del presente contratto.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dal regolamento del codice dei contratti, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dal regolamento del codice dei contratti, computati sulla percentuale prevista dal regolamento e rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del regolamento del codice dei contratti;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 16 Proroghe

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza, sentito il Direttore dei lavori.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Le proroghe concesse al termine di ultimazione dei lavori, previste in contratto, non costituiscono titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. 207/2010.

Art. 17 Penale per ritardo del completamento dei lavori

In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all' uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Nell'ipotesi che l'ultimazione, per cause imputabili all'appaltatore, superi di mesi sei il tempo contrattuale l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per la pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dei motivi del ritardo, fermo restando la penale suindicata.

Art. 18 Premio di accelerazione

Non è previsto il premio di accelerazione.

Art. 19 Oneri a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del D.P.R 207/2010, nonché gli oneri relativi alle operazioni di collaudo statico delle opere. In particolare l'Appaltatore per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo.

Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Stazione Appaltante, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Appaltatore presso la sua sede.



L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal Sig. Bitonte Giovanni, nato a Colobrarò il 02/06/1950, residente a Policoro alla via Pitagora n. 37, C.F. BTNGNN50H02C888F, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato della direzione del cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a realizzare e mantenere tutti i presidi opportuni per garantire le



necessarie condizioni di sicurezza sia per il personale di cantiere che per il personale della Stazione Appaltante che operi in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'Art. 26 del presente contratto.

Gli accessi al cantiere di uomini e mezzi dovranno avvenire, senza interferenze con le attività della Stazione Appaltante, attraverso percorsi e procedure da concordare con il Direttore dei Lavori.

Art. 20 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo IX "Contabilità dei Lavori" del D.P.R. 207/2010 di attuazione della legge n.163/2006 "Codice dei Contratti", emanato con D.P.R. 207/2010.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono determinate da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.



Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Il corrispettivo per la progettazione, definitiva ed esecutiva, come stabilito nell'Art. 2 del presente contratto, sarà contabilizzato complessivamente dopo la approvazione del progetto esecutivo.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura, nonché per le giornate di operai ed i noli di mezzi d'opera che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 186 e 187 del D.P.R. 207/2010.

Art. 21 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Anticipazioni

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.

Rate di acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del D.P.R. 207/2010, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori, comprensivo dell'estendimento offerto, avrà raggiunto l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00 €) al

netto dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'art. 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni (D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori e comprensiva della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato effettuata dalla Cassa Edile; l'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ove dovuti. La mancata presentazione come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore medesimo.

In caso di sospensione dei lavori per durata superiore a 90 giorni si provvederà all'emissione del certificato di pagamento in acconto per

l'importo maturato alla data di sospensione.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento, con le modalità di cui sopra, della regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Rata di saldo

La rata di saldo, corrispondente all'ammontare delle ritenute, sarà corrisposta soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e l'accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, oltre alla verifica degli ulteriori adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi del presente contratto.

In alternativa l'Appaltatore potrà ottenere il pagamento della rata di saldo entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata. L'importo garantito sarà pari a quello della rata maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di anni due (2), intercorrenti tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In tal caso, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra.

Cessione dei crediti

Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto.

Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Per ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà emettere regolare fattura, che sarà pagata mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno eseguiti mediante ordinativi disposti dal Commissario Straordinario Delegato sulla base dei certificati di pagamento predisposti dal RUP ai sensi ed in conformità di quanto previsto dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 esigibili con quietanza del Sig. Bitonte Giovanni, nella sua qualità di Amm.re Unico Leg. Rappresentante Direttore Tecnico e Socio di Maggioranza dell'Appaltatore dei lavori oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge n.136/2010.

A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. è il seguente J53B10000710001 ed il C.I.G. è il seguente 5974176DFB.

Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili e fiscali relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.

L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

-

-

-

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono: Bitonte Giovanni, nato a Colobrarò il 02/06/1950, residente a _____, C.F. BTNGNN50H02C888F.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante

L'inadempimento dell'Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti commi, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nel disporre il pagamento delle rate di acconto e di saldo, rispetto ai termini previsti dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, spettano all'appaltatore gli interessi rispettivamente a norma dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010 l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 22 Risoluzione delle controversie - Risoluzione del contratto

Risoluzione delle controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario come disciplinato dagli artt. 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Matera.

Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi in cui si concreti grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Direttore avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs n.163/2006 per la risoluzione del contratto.

Nei suddetti casi l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, IIT ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 23 Controlli e collaudi/certificato di regolare esecuzione

Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel D.P.R. 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: ing. Pietro Perrone;

Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008): Pietro Perrone

Coordinatore sicurezza fase esecuzione : geom. Vincenzo Nicoletti;

Direttore dei lavori: Pietro Perrone;

Direttore operativo: geom. Vincenzo Nicoletti;

Assistente di cantiere: sig. Giovanni Bitonte.

L'Ufficio di Direzione Lavori sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.

Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di

personale della Stazione Appaltante, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al

Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Collaudo/certificato di regolare esecuzione

A prescindere dai certificati di collaudo/regolare esecuzione in corso d'opera che potranno essere disposti dalla direzione dei lavori, per le opere oggetto del presente contratto sarà emesso, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il Certificato di collaudo ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 o Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R.


207/2010, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definito decorsi due anni dalla data di emissione, ovvero dal termine innanzi stabilito per la sua emissione. Decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle opere, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di regolare esecuzione o di collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.



TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Elezione del domicilio dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale, per tutta la durata dell'appalto, presso : SJLES srl – con sede in Policoro (MT) alla via Salerno 111/B, per cui tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione verranno effettuate al suddetto domicilio.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 25 Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.


Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 27 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all' esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad alla Stazione Appaltante.




Art. 28 Trasparenza

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;



c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;


d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell' Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



Art. 29 Trattamento dati personali – D. Lgs. 231/01

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità di dare esecuzione agli obblighi reciprocamente assunti ai sensi del contratto stesso. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto -



implicati dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 30 Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Art. 31 Norme finali

I pagamenti avverranno tramite la Tesoreria provinciale di Potenza della Banca d'Italia.

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei termini di legge, l'Appaltatore deve tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della detta notifica la Stazione Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli amministratori e/o procuratori decaduti.

Tutte le spese, presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto (carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e quanto altro previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Per quanto altro non espressamente indicato si rinvia al D.P.R. 207/2010 e

s.m.i., al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto n.145/2000 e s.m.i. e al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Il presente contratto consta di n° 38 (trentotto) fogli di carta uso bollo dattiloscritti e dell'Allegato A: elaborato tecnico "Capitolato speciale" e dell'Allegato B: elaborato tecnico "Elenco prezzi unitari" e viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.



Letto, firmato e sottoscritto.

Impresa SJLES srl

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig. Giovanni BITONTE

Ing. Pietro PERRONE



AGENZIA DELLE ENTITÀ APPALTANTI

N. 176

200,00

2-A

200,00

cinquecento/00

12 FEB. 2015	Intervento
	5

IL DIRETTORE GENERALE



(*) Firma su delega del Direttore Generale
(Maria Margherita)